

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **13/1988** (ECLI:IT:COST:1988:13)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **25/11/1987**; Decisione del **13/01/1988**

Deposito del **19/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/01/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10175 10176**

Atti decisi:

N. 13

## ORDINANZA 13-19 GENNAIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale approvata il 26 febbraio 1979 e riapprovata il 2 maggio 1979, recante "Modifiche ed integrazioni all'art. 44 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 maggio 1979, depositato in cancelleria il 30 maggio successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorso 1979;

Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che con ricorso notificato il 22 maggio 1979 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117, 3 e 119 Cost., della legge della Regione Basilicata, riapprovata il 2 maggio 1979, recante "modifiche ed integrazioni all'art. 44 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16", legge che dispone, con decorrenza primo luglio 1977 e primo gennaio 1978, nuovi criteri di determinazione del compenso per lavoro straordinario del personale regionale;

che secondo il Governo le decorrenze così stabilite sono in contrasto con il contratto unico nazionale, che ha fissato la decorrenza dei miglioramenti economici e, più in genere, di qualsiasi effetto economico del contratto, al primo ottobre 1978;

che sempre secondo il Governo il ricorso alla contrattazione unica in sede nazionale per la determinazione del trattamento economico del personale regionale risponde ad evidenti esigenze di garantire, unitamente alla compatibilità con la situazione del bilancio pubblico in generale, la uniformità delle retribuzioni del personale delle varie Regioni in relazione all'identità delle prestazioni al personale stesso richieste, sicché la legge regionale, essendo in contrasto con entrambe tali esigenze, viola l'art. 119 Cost.;

che si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, conclusioni ribadite nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio.

Considerato che, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v. sent. 72 del 1985), va ritenuta inammissibile la censura relativa alla violazione dell'art. 119 Cost., non essendo stata, nemmeno genericamente, prospettata nel rinvio;

che il ricorso dello Stato si limitava pertanto a eccepire la violazione degli accordi collettivi - in particolare quello stipulato il primo febbraio 1977 - per il personale regionale;

che su tale questione la Corte costituzionale si è già pronunciata (sent. n. 217 del 1987), statuendo che agli accordi stipulati prima della legge-quadro per il pubblico impiego, e quindi da "soggetti diversi da quelli prescritti e con procedure sfornite del tutto delle garanzie predisposte dalla predetta legge", non si può riconoscere "un significato diverso da quello di un mero fatto politico, ancorché rilevante come tale, di fronte al quale il potere della Regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere ex art. 117 Cost. resta del tutto integro, libero cioè di seguire le proprie autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso";

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata, riapprovata il 2 maggio 1979, recante "modifiche ed integrazioni all'art. 44 della legge regionale 25 luglio 1974", sollevata, in riferimento all'art. 119 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

*Dichiara* la manifesta infondatezza delle altre questioni di legittimità costituzionale della medesima legge regionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*